



### OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLA MODULISTICA

- 1) Nel Decreto 24.10.2017 di approvazione della *Modulistica per l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici* (BURT 44 del 31.10.2017) si propone di eliminare il riferimento alle Linee Guida (testo evidenziato in rosso) poiché non pertinente; i riferimenti per l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici sono infatti:
- D.P.C.M. 05.12.1997
  - L.R. 65/2014 art. 149 (v. allegato)
  - Decreto 11.01.2017 sui CAM (quest'ultimo è un riferimento, invece, da inserire).

31.10.2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

61

**Direzione Ambiente ed Energia  
Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e  
Inquinamenti**

DECRETO 24 ottobre 2017, n. 15328  
certificato il 24-10-2017

**Approvazione modulistica per l'attestazione del  
rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici.**

IL DIRIGENTE

Vista la Legge quadro n. 447 del 26/10/1995 in  
materia di inquinamento acustico.

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 1997, avente come  
oggetto la "Determinazione dei requisiti acustici passivi  
degli edifici".

Vista la L.R. n. 89 del 01/12/1998, recante "Norme  
in materia di inquinamento acustico", e successive  
modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 1 con cui si  
assume la tutela ambientale ai fini acustici quale obiettivo  
operativo della programmazione territoriale ai sensi della  
L.R. n. 65 del 10/11/2014, "Norme per il governo del  
territorio".

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 107 del  
12 marzo 2007, di approvazione di documento tecnico  
contenente linee guida per la valutazione dei requisiti  
acustici passivi degli edifici redatte da Gruppo di Lavoro  
Regionale appositamente costituito.

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 202 del  
19 marzo 2012, avente ad oggetto "Istituzione Comitato  
regionale di coordinamento e modalità di funzionamento  
e partecipazione ai lavori ai sensi dell'art. 15 bis della  
L.R. 1 dicembre 1998, n. 89 Norme in materia di  
inquinamento acustico e s.m.i."

Vista il D.P.G.R. n. 139 del 21/09/2016 avente per  
oggetto "Comitato regionale di coordinamento delle  
funzioni di controllo in materia di tutela dell'inquinamento  
acustico ed igiene pubblica ex art. 15 bis della L.R.  
89/1998".

Vista il D.G.R. n. 1018 del 25/09/2017 avente per  
oggetto "Approvazione linee guida per l'effettuazione

dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai  
sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non  
conformità" con il quale si approvavano le linee guida  
e le azioni definite all'interno di apposito documento  
ratificato dal Comitato Regionale di coordinamento  
acustico nella riunione del 14 giugno 2017.

Considerato che la richiamata Delibera di Giunta  
Regionale n. 1018 del 25/09/2017 stabilisce di rinviare  
ad un successivo Decreto del Dirigente Regionale  
competente l'approvazione di apposita modulistica,  
da predisporre in coordinamento con il modulo unico  
regionale di attestazione di agibilità di cui alla D.G.R.  
n. 646/2017, per l'attestazione del rispetto dei requisiti  
acustici passivi degli edifici.

Preso atto della necessità di approvare e pubblicare  
sul sito istituzionale della Regione Toscana, nella sezione  
Inquinamento Acustico, la modulistica necessaria per  
l'attestazione del rispetto dei requisiti acustici passivi  
degli edifici, prevista dalla normativa sopra richiamata.

Presa visione della modulistica elaborata in accordo  
con il Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie  
Locali della Regione Toscana.

DECRETA

1. di approvare la modulistica allegata al presente atto,  
costituente parte integrante dello stesso, identificabile  
con il titolo di "attestazione conclusiva di rispetto dei  
requisiti acustici passivi degli edifici";

2. di pubblicare sul sito istituzionale della Regione  
Toscana il presente Decreto comprensivo dell'annesso  
allegato costituente parte integrante, al fine di promuovere  
e diffondere la modulistica approvata secondo quanto  
previsto con D.G.R. n. 1018 del 25/09/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT  
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla  
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale  
ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

*Il Dirigente*

Renata Laura Caselli

SEGUE ALLEGATO



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

- 2) Nel Decreto 07.11.2017 di approvazione *dell'Aggiornamento moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciale e assimilate e in materia edilizia di cui alle DGR 646/2017 e 1031/2017* si propone di:
- a) eliminare il riferimento alle Linee Guida (testo evidenziato in rosso), poiché non pertinente

2

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 15.11.2017

### SEZIONE I

#### GIUNTA REGIONALE

##### - Dirigenza - Decreti

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

Settore Affari Istituzionali e delle Autonomie Locali

DECRETO 7 novembre 2017, n. 16086  
certificato il 07-11-2017

**Aggiornamento moduli unici regionali per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze in materia di attività commerciali e assimilate e in materia edilizia di cui alle DGR 646/2017 e 1031/2017.**

#### IL DIRIGENTE

Visti gli Accordi Stato, Regioni e Autonomie Locali del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017 con cui sono stati adottati i moduli unici nazionali in materia di attività commerciali e assimilate e in materia di attività edilizia;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1031 del 25/09/2017 con cui, previa attività di adeguamento alla nuova normativa regionale sul governo del territorio di cui alla l.r. n. 65/2014 così come modificata dalla l.r. n. 50/2017, sono stati adottati i moduli unici regionali definitivi di Permesso di Costruire, SCIA edilizia, Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), Comunicazione di Inizio Lavori (CIL), Comunicazione di Fine Lavori, Attestazione Asseverata di Agibilità;

Considerato che, al fine di consentire un'applicazione omogenea sul territorio regionale della vigente normativa in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e di disciplinare nello specifico la gestione da parte delle amministrazioni comunali delle modalità di effettuazione dei controlli sui requisiti acustici degli edifici, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1018 del 25/09/2017 ha approvato apposite linee guida per l'effettuazione dei controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del D.P.C.M. 05/12/1997 e azioni in caso di non conformità

Considerato che le linee guida, per garantire un efficace e uniforme controllo sul territorio del rispetto dei suddetti requisiti, hanno previsto che all'Attestazione Asseverata di Agibilità sia allegata un'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici redatta sulla base degli esiti delle verifiche delle prestazioni acustiche in opera effettuate da parte del tecnico competente in acustica ambientale;

Considerato che la DGR n. 1018/2017 ha rinviato a un successivo decreto dirigenziale l'approvazione di apposita modulistica unica regionale per l'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, da predisporre in coordinamento con il modulo unico regionale di attestazione di agibilità e da pubblicare sul sito web della Regione;

Visto il decreto dirigenziale n. 15328 del 24 ottobre 2017/2017 che approva la modulistica unica regionale per l'attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici;

Visto l'art. 2 del d.lgs n. 126/2016 che, con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive, prevede l'adozione in Conferenza Unificata di moduli unici standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali con accordi ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs n. 281/1997 o con intese ai sensi della l. n. 131/2003, tenendo conto delle specifiche normative regionali;

Considerato altresì che il suddetto art. 2 impone la pubblicazione dei moduli unici standardizzati sul sito istituzionale delle amministrazioni destinarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni, prevedendo il divieto di ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nei moduli pubblicati nel sito istituzionale nonché di documentazione già in possesso di pubblica amministrazione;

Considerato che si rende pertanto necessario aggiornare il modulo unico regionale di Attestazione Asseverata di Agibilità di cui all'Allegato L della DGR n. 1031/2017 con la previsione di un quadro dedicato al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici, al fine di consentire la presentazione dell'attestazione conclusiva di rispetto degli stessi prevista dalle linee guida di cui alla DGR n. 1018/2017 e approvata con decreto dirigenziale n. 15328/2017;

Preso atto che si rende altresì necessario correggere il punto 9.2.2 dei quadri 9) "Produzione di materiali da scavo e di risulta" dei moduli unici regionali di Permesso di Costruire Relazione tecnica di asseverazione di cui all'allegato E2 della DGR n. 1031/2017 e di SCIA Relazione tecnica di asseverazione di cui all'allegato F2 della DGR n. 1031/2017 e il "Quadro riepilogativo della documentazione allegata" del modulo unico regionale di Permesso di Costruire - Istanza di cui all'allegato E1 della DGR n. 1031/2017 che, per mero errore materiale, recano l'indicazione del Piano di Utilizzo di cui all'art. 9 del dpr 120/2017 anziché della dichiarazione di utilizzo di cui all'art. 22 del medesimo decreto;

Considerato che la tabella A del d.lgs 222/2016 per la



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

- b) all'ALLEGATO 1 sezione B punto 9.2.1 (testo evidenziato in rosso) eliminare il riferimento alle linee Guida perché non pertinente

### DICHIARAZIONI, AI FINI DELL'AGIBILITÀ, SUL RISPETTO DI OBBLIGHI IMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DALLA NORMATIVA REGIONALE

#### 7) Sicurezza

che, in riferimento all'art. 149 comma 3 lett. f) della l.r. 65/2014, l'intervento:

- 7.1 ☐ non ha comportato la redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett. b), del d.lgs 81/2008
- 7.2 ☐ ha comportato la redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett. b), del d.lgs 81/2008 **che si allega**

#### 8) Interventi in copertura

che, in riferimento all'art. 141, comma 13, della l.r. 65/2014 l'intervento:

- 8.1. ☐ non ha comportato la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti
- 8.2. ☐ ha comportato la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti e come tale è soggetto alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza e, pertanto:
- 8.2.1 ☐ si allega l'elaborato tecnico della copertura di cui all'art.5 del d.p.g.r. n. 75/R del 18/12/2013 (art. 6 comma 1 lett. c) del d.p.g.r. 75/R/2013)
- 8.2.2 ☐ l'intervento ha comportato la redazione del fascicolo con le caratteristiche dell'opera di cui all'art. 91 comma 1 lett. b), del d.lgs 81/2008 allegato alla presente attestazione e di cui l'elaborato tecnico costituisce parte integrante.

#### 9) Tutela dall'inquinamento acustico

Che l'intervento:

- 9.1. ☐ non rientra nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
- 9.2. ☐ rientra nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto
- 9.2.1 ☐ si allega attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici corredata di relazione di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica ambientale **ai sensi delle linee guida riportate in corso d'opera (10/12/2011)**

- c) all'ALLEGATO 1 sezione D (testo evidenziato in rosso) eliminare il riferimento alle linee Guida perché non pertinente

<input type="checkbox"/>	Elaborato tecnico della copertura	8)	Se l'intervento ha comportato la realizzazione di nuove coperture o di interventi su coperture esistenti e come tale è soggetto alle misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza
<input type="checkbox"/>	Attestazione conclusiva di rispetto dei requisiti acustici degli edifici		Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997;
<input type="checkbox"/>	Relazione di prova in opera a firma di tecnico competente in acustica ambientale.	9)	<b>Ugr n.10/18/2017 Approvazione linee guida per l'effettuazione di controlli sui requisiti acustici passivi degli edifici ai sensi del d.P.C.M. 05/12/1997 ed azioni in caso di non conformità</b>

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI ALTRE SEGNALEGGI, COMUNICAZIONI O NOTIFICHE			
ALLEGATI	DENOMINAZIONE ALLEGATO	QUADRO INFORMATIVO DI RIFERIMENTO	CASI IN CUI È PREVISTO L'ALLEGATO
<input type="checkbox"/>	SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 151/2011 per le attività indicate nell'allegato I	10)	In caso di presentazione contestuale di SCIA ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.P.R. n. 151/2011
<input type="checkbox"/>	Attestazione di versamento relativa ad oneri, diritti etc... connessa alla ulteriore segnalazione presentata	-	Ove prevista





## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

Inoltre si segnala che il c. 3 bis dell'art. 8 è stato abrogato.

28

Supplemento al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 46 del 15.11.2017

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante (Allegato A della DGR 857/2013).	<p>Se l'intervento <b>RIENTRA</b> nelle attività "a bassa rumorosità" di cui all'allegato B del D.P.R. n. 227 del 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali,</li><li>• ma rispettano i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14/11/97 (art.4, comma 1, dPR 227/2011).</li></ul> <p>Se l'intervento <b>NON RIENTRA</b> nelle attività "a bassa rumorosità" di cui all'allegato B del DPR 227 del 2011, e rispetta i limiti di rumore individuati dal d.P.C.M. 14/11/97 (art.4, comma 2, dPR 227/2011).</p> <p>Se l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8, comma 3, della l. n. 447/1995, integrato con il contenuto dell'art. 4 del d.P.R. n. 227/2011.</p> <p><b>Se l'intervento riguarda nuovi insediamenti residenziali, prossimi alle opere soggette a documentazione di impatto acustico in Comune che ha approvato la classificazione acustica del territorio ai sensi della L. 447/95 ma rispettano i requisiti di protezione acustica (art. 8, comma 3-bis, L. n. 447/1995).</b></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del legale rappresentante (Allegato A della DGR 857/2013)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Valutazione previsionale di clima acustico a firma di tecnico competente in acustica ambientale (art. 12, comma 3 l.r. 89/98 e Allegato B DGR n. 857/2013)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Autocertificazione a firma di tecnico abilitato in acustica ambientale (art. 12, comma 3bis l.r. 89/1998 e Allegato B della DGR n. 857/2013)	

ABROGATA !!!!! dal 17.02.2017

4-4-2017

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 79

### Art. 11.

#### Modifiche dell'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti, la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione quinquennale sullo stato acustico del comune. La relazione è approvata dal consiglio comunale ed è trasmessa alla regione almeno entro il 31 marzo 2020, e successivamente ogni cinque anni, anche al fine di consentire alla regione di valutare la necessità di inserire i suddetti comuni tra gli agglomerati individuati ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194. Sono esentati dalla presentazione della relazione i comuni individuati dalle regioni quali agglomerati ai fini della presentazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del predetto decreto.»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. In sede di concessione di contributi o risorse finanziarie regionali o statali, destinati ai comuni per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, è data priorità ai comuni che otterranno all'obbligo di adozione della relazione di cui al comma 5 e ai comuni individuati dalla regione o dalla provincia autonoma quali agglomerati che hanno ottemperato alla redazione delle mappe acustiche strategiche di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194.».

### Art. 12.

#### Modifiche dell'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. La valutazione di impatto acustico di infrastrutture di trasporto lineari, aeroportuali e marittime deve tenere conto, in fase di progettazione, dei casi di pluralità di infrastrutture che concorrono all'immissione di rumore, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 10, comma 5, primo periodo.»;

b) il comma 3-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è resa sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l), con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) al comma 6, dopo le parole: «dagli impianti» sono aggiunte le seguenti: «, ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del comune.» e l'ultimo periodo è soppresso.

### Art. 13.

#### Modifiche dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447

1. All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «da lire 2.000.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 20.000 euro»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.»;

c) al comma 3, le parole: «da lire 500.000 a lire 20.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 500 euro a 20.000 euro»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2 e 3, versate all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere devoluto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 e alle agenzie per la protezione ambientale competenti per territorio per l'attuazione dei controlli di competenza.»;

e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. La rendicontazione giustificativa delle modalità di utilizzo delle somme di cui al comma 4, è trasmessa dal comune alla regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredata di una apposita relazione. Entro il 31 maggio di ogni anno, la regione trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la rendicontazione di cui al periodo precedente per i comuni del territorio di competenza.»;

f) al comma 5, primo periodo, le parole: «nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso di superamento dei valori di cui ai regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11,» e dopo le parole: «fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione.» sono inserite le seguenti: «Le modalità di accantonamento delle predette somme, della loro comunicazione, nonché del loro utilizzo finale, sono definite secondo le citate direttive del Ministro dell'ambiente. Al fine di garantire maggiore trasparenza in merito ai fondi accantonati, devono essere indicate le voci di bilancio relative alle attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse, sulle quali è calcolata la percentuale di accantonamento.»;

g) dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. L'obbligo di accantonamento di cui al comma 5 non sussiste qualora si dimostra che non ricorre la necessità di realizzare interventi di contenimento e di abbattimento del rumore, ai fini del rispetto dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11. Di tale circostanza deve essere data dimostrazione mediante una relazione motivata da



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

- d) All'ALLEGATO 3 dopo il punto 8.4 *Rientra nel campo di applicazione del DPCM 05.12.1997*, si propone di aggiungere al punto 8.4.1 *“si allega Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici”* al posto del testo evidenziato in rosso

7.7.1 ☐ è **certificata nella relazione tecnica** una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, mediante energia prodotta da fonti rinnovabili, in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3 del d.lgs. n. 28/2011

### 8) Tutela dall'inquinamento acustico

#### che l'intervento

- 8.1 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998
- 8.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998 e pertanto si allega:
- 8.2.1 ☐ **documentazione di impatto acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta in base all'art. 12, comma 2 della l.r. 89/1998 e dell'Allegato A della DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 2 e 4, della l. 447/1995)
- 8.2.2 ☐ **valutazione previsionale di clima acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 89/98 e dell'Allegato B della DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 3, della l. 447/1995)
- 8.2.3 ☐ **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** - resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995 e dell'Allegato A della DGR n. 857/2013 - relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, DPR 227/2011)
- 8.2.4 ☐ **documentazione di previsione di impatto acustico** con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)

Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per intervento (componenti degli edifici, impianti tecnologici, ai servizi a funzionamento continuo e discontinuo):

- 8.3 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997
- 8.4 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto:

8.4.1 ☐ **si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi** degli edifici poiché l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

- e) All'ALLEGATO 4 si segnala innanzitutto un refuso consistente nella errata numerazione del punto 6 Tutela dall'inquinamento acustico che è invece il punto 8. In secondo luogo dopo il punto 8.4 *Rientra nel campo di applicazione del DPCM 05.12.1997*, si propone di aggiungere al punto 6.4.1 il testo "*si allega Valutazione Previsionale dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici*" al posto del testo evidenziato in rosso.

### ALTRE SEGNALAZIONI, COMUNICAZIONI, ASSEVERAZIONI E ISTANZE

#### 6 Tutela dall'inquinamento acustico

##### che l'intervento

- 8.1 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998
- 8.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995 e dell'art. 12 della l.r. 89/1998 e pertanto **si allega**:
- 8.2.1 ☐ **documentazione di impatto acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta in base all'art. 12, comma 2 della l.r. 89/1998 e dell'Allegato A. DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 2 e 4, della l. 447/1995)
- 8.2.2 ☐ **valutazione previsionale di clima acustico** - a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale - redatta ai sensi dell'art. 12, comma 3 della l.r. 89/98 e dell'Allegato B della DGR n. 857/2013 (art. 8, comma 3, della l. 447/1995)
- 8.2.3 ☐ **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** - resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 8, comma 5 della l. n. 447/1995 e dell'Allegato A della DGR n. 857/2013 - relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, dPR 227/2011)
- 8.2.4 ☐ **la documentazione di previsione di impatto acustico** con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, nel caso in cui i valori di emissioni sono superiori a quelli della zonizzazione acustica comunale o a quelli individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995) ai fini del rilascio del nulla-osta da parte del Comune (art. 8, comma 6, l. n. 447/1995)

**Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per l'intervento** (*componenti degli edifici, impianti tecnologici, ai servizi a funzionamento continuo e discontinuo*):

- 8.3 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

- 8.4 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto

8.4.1 ☐ **si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi** degli edifici poiché l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995



## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

Con le proposte fatte si ha la possibilità di inserire tra i documenti allegati a CILA, SCIA e Permesso di Costruire la Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici. Per la relazione asseverata della CILA si propone la stessa modifica relativamente al DPCM 05.12.1997 al punto di seguito evidenziato.

### 1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

**che i lavori riguardano l'immobile individuato nella comunicazione di inizio lavori** di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

**che le opere in progetto sono subordinate a comunicazione di inizio lavori asseverata in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:**

- 1.1 ☐ **interventi di manutenzione straordinaria** di cui all'articolo 135, comma 2, lettera b) della l.r. 65/2014, **sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio** (art. 136 comma 2 lett. a) l.r. 65/2014) ivi comprese le installazioni degli impianti di produzione energetica di cui all'art. 17 comma 5 l.r. 39/2005
- 1.2 ☐ **Interventi di restauro e risanamento conservativo** di cui all'articolo 135, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014 **qualora non riguardino parti strutturali dell'edificio** (art. 136 comma 2 lett. a bis) l.r. 65/2014)
- 1.3 ☐ **realizzazione di manufatti pertinenziali** privi di rilevanza strutturale **che non comporti interessamento delle parti strutturali dell'edificio principale** (art. 136 comma 2 lett. a ter) l.r. 65/2014
- 1.4 ☐ **opere di reinterro e scavo non connesse all'attività edilizia o alla conduzione dei fondi agricoli e che non riguardano la coltivazione di cave e torbiere** (art. 136 comma 2 lett. f bis) l.r. 65/2014
- 1.5 ☐ **occupazione di suolo per esposizione o deposito merci o materiali che non comportino la trasformazione permanente del suolo** (art. 136 comma 2 lett. f ter) l.r. 65/2014);
- 1.6 ☐ **ogni altra trasformazione attuata per mezzo di opere edilizie** che non sia soggetta a permesso di costruire, segnalazione certificata di inizio attività, CIL e attività edilizia libera di cui all'art. 136 comma 1 l.r. 65/2014 **purché non vi sia interessamento delle parti strutturali dell'edificio** (art. 136 comma 2 lett. f quater) l.r. 65/2014);

**e che consistono in:**

**Quanto ai materiali e agli impianti che saranno utilizzati per l'intervento** (*componenti degli edifici, impianti tecnologici, ai servizi a funzionamento continuo e discontinuo*):

1.7.1 ☐ **non rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997

1.7.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione del d.P.C.M. 5 dicembre 1997 e pertanto

**si dichiara il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici** poiché l'intervento rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 8 della l. 447/1995





## RETE TOSCANA PROFESSIONI TECNICHE

### ALLEGATO ART 149 L.R. 65/14

74

12.11.2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 53

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), il comune può deliberare di istituire la commissione edilizia, determinando inoltre, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.l. 398/1993 convertito dalla l. 493/1993, i casi in cui la commissione deve essere sentita nel procedimento di rilascio del permesso di costruire.

2. I componenti elettivi della commissione edilizia sono professionisti scelti con procedura comparativa in base ad una terna proposta dagli ordini o collegi di appartenenza. Alla scadenza del mandato sono confermabili una sola volta. Essi non possono svolgere attività professionale nel territorio di competenza della commissione per il periodo in cui svolgono le relative funzioni.

3. Il responsabile del procedimento comunale partecipa alla seduta della commissione al solo fine di illustrare il progetto.

#### Art. 149

Ultimazione dei lavori. Certificato di conformità.  
Certificato di agibilità

1. Ad ultimazione dei lavori, i professionisti abilitati certificano la conformità dell'opera al progetto contenuto nel permesso di costruire o nella SCIA, o nelle varianti ad essi.

2. La certificazione di agibilità delle unità immobiliari attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità. Essa è necessaria, oltre che per gli edifici derivanti da interventi di nuova edificazione, anche:

a) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di sostituzione edilizia o di sopraelevazione, totali o parziali;

b) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia, o di ampliamento, che riguardino parti strutturali degli edifici;

c) in conseguenza dell'esecuzione di lavori di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, oppure di ampliamento, contestuali a mutamento della destinazione d'uso;

d) per ogni altro intervento edilizio che introduca modifiche incidenti sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, accessibilità delle unità immobiliari.

3. Nei casi di cui al comma 2, una volta ultimati i lavori e certificata la conformità di cui al comma 1, oppure applicate le sanzioni pecuniarie nei casi previsti al titolo VII, capo II, l'agibilità dei locali è attestata da un professionista abilitato unitamente alla conformità con le norme igienico-sanitarie, nonché alle norme sulle barriere architettoniche e alle istruzioni tecniche di cui all'articolo 141, comma 15. Al momento dell'attestazione,

il professionista abilitato consegna allo sportello unico copia del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008, ove ai sensi del medesimo decreto legislativo ne sia prevista la formazione. L'agibilità decorre dalla data in cui l'attestazione perviene allo sportello unico. La mancata presentazione dell'attestazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro.

4. Entro un anno dalla data in cui è pervenuta l'attestazione di cui al comma 3, l'azienda USL esegue ispezioni, anche a campione, al fine di verificare i requisiti di agibilità delle costruzioni. A tal fine il comune fornisce periodicamente all'azienda USL le informazioni necessarie. Le ispezioni comprendono le verifiche relative al rispetto delle norme per il superamento delle barriere architettoniche, nonché il controllo di conformità delle misure preventive e protettive realizzate sulle coperture ai sensi dell'articolo 141, comma 13. Sono comunque soggette a controllo ai fini dell'applicazione della l.r. 47/1991, le opere relative agli edifici e locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), c) e d) della stessa l.r. 47/1991.

#### Art. 150

Agibilità parziale

1. Il certificato di agibilità di cui all'articolo 149, può essere trasmesso anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.

#### Capo IV

Controllo e gestione dei beni soggetti  
a tutela paesaggistica

#### Art. 151

Delega di funzioni relative  
all'autorizzazione paesaggistica

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, l'esercizio della funzione autorizzatoria di cui agli articoli 146, 153 e 154 del Codice può essere delegato dalla Regione:

- a) alle province o alla città metropolitana;
- b) agli enti parco;